RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 101

Ripristino del diritto per riacquisto della cittadinanza italiana

Il diritto a pensione, assegno od indennita', che sia stato perduto in applicazione dell'articolo 99 puo' essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana. Il ripristino ha effetto dalla data della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorita' italiana. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, l'interessato deve presentare domanda entro un anno dalla data del predetto provvedimento. Trascorso detto termine, il ripristino ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	VIII — Delle procedure
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-101-ripristino-del-diritto-per-riacquisto-della-cittadinanza-italiana/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it